



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DEL 3 febbraio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 3 febbraio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 21

RECLAMI

Reclamo della Soc. LECCE avverso l'inibizione a tutto il 27 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Mario **Zanotti** (gara Ascoli-Lecce del 22/1/06 – C.U. n. 223 del 24/1/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Mario Zanotti, dirigente della Soc. Lecce, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 27 febbraio 2006, per il comportamento tenuto durante la gara Ascoli-Lecce del 22 gennaio 2006, *“perché, quale dirigente accompagnatore ufficiale, al 24° del secondo tempo, rivolgeva ad un Assistente una frase volgarmente ingiuriosa; poi, avvicinandosi allo stesso Assistente, calciava il pallone verso di lui, senza colpirlo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”*, ha proposto reclamo la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la Soci. Lecce, dopo aver espresso *“tutto il proprio rincrescimento per l'episodio che ha coinvolto il suddetto dirigente”* e dopo aver illustrato uno stato di

tensione determinato “*da una situazione generale di crisi tecnica e ambientale che coinvolge la squadra e la società da diversi mesi*”, rileva in primo luogo che “*il pallone calciato fuori arrivava nelle mani del Sig. Zanotti il quale, nel protestare nei confronti dell’Assistente di linea per non aver segnalato il fallo, lo sbatteva con un gesto di stizza sul terreno*” ed, in secondo luogo, che non vi sarebbe stato “*nessun pallone calciato per colpire l’Assistente*”, tant’è che nel referto del quarto ufficiale, per descrivere l’azione, si farebbe riferimento ad un generico lancio del pallone e non ad un “pallone calciato”.

Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa e comunque sproporzionata rispetto ai fatti come realmente accaduti.

In via istruttoria, chiedeva un supplemento di rapporto, nonché l’audizione da parte della Commissione dello stesso Sig, Mario Zanotti.

Alla riunione odierna, è comparso lo Zanotti, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria, ed ha ribadito il proprio rammarico per l’accaduto, formulando le proprie scuse all’assistente in merito al proprio comportamento.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, sentite le parti ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Nessun dubbio può sussistere sia circa il contenuto offensivo della frase rivolta dallo Zanotti all’Assistente (tra l’altro non negata neanche in sede di reclamo), sia circa la condotta antisportiva posta in essere, che come tali vanno censurati.

Dal referto del quarto ufficiale - atto ufficiale e fonte privilegiata di prova - risulta che lo Zanotti al 24° del secondo tempo, rivolgeva all’assistente una frase volgarmente ingiuriosa nonché calciava verso lo stesso il pallone pur senza colpirlo.

Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale dello Zanotti, che personalmente si è scusato dinnanzi a questa Commissione e dell’assenza di precedenti, la Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione all’inibizione fino al 10 febbraio 2006; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. TREVISO avverso: la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele **FILIPPINI**; la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio **FILIPPINI**; l’ammenda di € 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Treviso del 22/1/06 – C.U. n. 223 del 24/1/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Livorno-Treviso del 24/1/06, veniva inflitta a) al calciatore Emanuele Filippini la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara “*per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione); perchè, subito dopo il fischio finale, avvicinosi all’Arbitro, gli appoggiava le mani sul petto e gli rivolgeva parole ingiuriose e irrispettose, che ripeteva anche nel sottopassaggio*”

verso gli spogliatoi”; b) al calciatore Antonio Filippini la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara *“perchè, dopo la conclusione della gara, nel sottopassaggio verso gli spogliatoi rivolgeva all’Arbitro parole ingiuriose e irrispettose”*; c) alla Soc. Treviso l’ammenda di € 750,00 *“per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 7° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta”*, tutti gli interessati proponevano rituale reclamo.

In particolare a sostegno del gravame, il calciatore Emanuele Filippini lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice Sportivo delle circostanze oggettive e soggettive che avevano connotato il fatto addebitato e, escluso ogni intento violento e intimidatorio nei confronti dell’arbitro, richiedeva, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

Il calciatore Antonio Filippini, a sua volta, lamentava l’eccessiva afflittività della sanzione, chiedendo il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, con commutazione della squalifica in una sanzione pecuniaria.

La Società reclamante, infine, sosteneva che era incerta l’attribuibilità ai sostenitori trevigiani del lancio del petardo per cui richiedeva, in via istruttoria, un supplemento del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e, nel merito, il proscioglimento.

All’odierna riunione, sono comparsi Antonio ed Emanuele Filippini, il rappresentante della Società e il loro difensore, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutata le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Per quanto attiene al calciatore Emanuele Filippini, infatti, è pacifico in atti che, già diffidato (ottava sanzione), al 12° del secondo tempo veniva ammonito per giuoco scorretto nei confronti di un avversario e, al termine della gara, avvicinandosi all’arbitro, appoggiandogli le mani sul petto, gli rivolgeva una frase pesantemente ingiuriosa, reiterando la pronuncia di epiteti e parole offensive, insieme al fratello, nel sottopassaggio al rientro negli spogliatoi.

Il contatto fisico con l’arbitro può non essere stato connotato da intenti aggressivi o violenti, così come sostenuto dalla reclamante, ma la Commissione ritiene che *“appoggiare le mani sul petto dell’arbitro”* così come refertato dal direttore di gara, costituisca comunque una condotta irrispettosa nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale.

Per tanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi complessivamente congrua ed equa.

Parimenti, per quanto attiene al calciatore Antonio Filippini, è pacifico in atti che a fine gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolse all’arbitro, urlando, reiteratamente l’epiteto ingiurioso di *“disonesto”* per cui la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata in quanto conforme alla previsione sanzionatoria di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS, nulla rilevando, ovviamente, il clima psicologico in cui tale condotta venne posta in essere.

Per quanto attiene, infine, all’ammenda inflitta alla Società reclamante, la Commissione ritiene che non possa essere posta in dubbio, da un punto di vista oggettivo, la puntuale segnalazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, costituente fonte privilegiata di prova, non necessitante di ulteriori approfondimenti, e che la sanzione inflitta, attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta, sia equa e congrua.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 FEBBRAIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani